



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 settembre 2016 Prot.3396/GG/df

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: informativa

Vi segnaliamo che in data 7 settembre ci è stata notificato l'esito del ricorso proposto da Cristina Cipollini e dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia, contro il Ministero della Giustizia, e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, (non costituito in giudizio); e nei confronti di Roberto Rovetta e dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Caltanissetta e Taranto (non costituiti in giudizio).

Il ricorso era per l'annullamento dell'esito delle lezioni suppletive per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali.

Accogliendolo il TAR Lazio dispone l'annullamento del verbale del 22 aprile 2015, recante la proclamazione dell'esito delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, conseguendone l'obbligo per la Commissione elettorale, ovvero per il Ministero vigilante, di procedere tempestivamente agli ulteriori incumbenti.

Alleghiamo, per Vostra opportuna conoscenza, la copia della sentenza che non pone alcun obbligo di iniziativa nei confronti del nostro Consiglio.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



| | | |
|------|------------------|---------|
| Pro. | C.N.P.L. | Dir. |
| M.P. | | Aut. V. |
| C.S. | 07 SET. 2016 | Seg. |
| C.N. | Prot. n. 3229 | Sta. |

Publicato il 25/07/2016



N.08510 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 09819/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9819 del 2015, proposto da:

Cristina Cipollini e Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Beatrice Pieraccini C.F. PRCMBT69B68L833P, con domicilio eletto presso Studio Legale Grez & Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Roberto Rovetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Casiraghi C.F. CSRCLD69S05F205I e Sara Turuani Porretti C.F. TRNSRA84R51L319X, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar del Lazio in Roma, Via

F.A.R. LAZIO
UFFICIO COPV
DIRITTI ASSOCIATI CON
ARCHI DELLA RICERCA



FUNZIONARIO



Flaminia, 189;

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caltanissetta, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, dell'esito delle lezioni suppletive per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati del 31.5.2015, della nota prot. n.79090 del 21.5.2015 di conferma della nomina, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Roberto Rovetta;

Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in epigrafe la Signora Cristina Cipollini, perito industriale iscritto al Collegio della Provincia di Lucca, ed il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, dell'esito delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati del 31.5.2015, della nota prot. n.79090 del 21.5.2015 di conferma della nomina, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, deducendo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.



2 – Infatti il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, per colmare una vacanza prodottasi fra le sue fila, aveva chiamato al voto i Collegi provinciali indicati dal Ministero con nota del 11 dicembre 2014, richiamando la medesima nota ministeriale quanto alle ulteriori indicazioni concernenti lo svolgimento delle operazioni elettorali, ma in data 22 aprile 2015 la Commissione elettorale nominata dal Ministero, a seguito dell'annullamento di 14 schede in quanto prive dei verbali, aveva infatti proclamato eletto il contro interessato Rovetta Roberto. La ricorrente, prima dei non eletti, aveva presentato una richiesta di riesame in autotutela; la Commissione, pertanto, in data 20.5.2015 aveva deliberato di rinviare la seduta a data da determinare, a causa della complessità della vicenda, senza nulla dire in ordine alla efficacia da attribuire medio tempore al provvedimento col quale aveva proclamato Rovetta e ordinato la pubblicazione dell'esito delle votazioni. Pertanto il Ministero, rilevato che la Commissione non aveva emesso alcun provvedimento sostitutivo della precedente proclamazione del 22 aprile 2015 con la quale, in ossequio al disposto di cui all'art. 11 cit., aveva ordinato la pubblicazione del verbale nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, aveva dato esecuzione a tale richiesta procedendo alla pubblicazione.

3 – A tale riguardo il Ministero, costituitosi in giudizio, precisava che secondo l'art. 11 d.lgs. cit. *"Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero"*, risultando l'attività di accertamento dell'esito delle votazioni attribuita esclusivamente alla Commissione senza alcuna possibilità di interferenza da parte del Ministero,

4 – Si costituiva in giudizio anche il controinteressato per eccepire l'inammissibilità del gravame e per controdedurre la sua infondatezza.

5 - A seguito dell'ordinanza collegiale di questa Sezione n. 5148/2015 in data 19



novembre 2015, con la quale veniva disposto il riesame del procedimento elettorale, la Commissione confermava il precedente esito "*essendosi a suo tempo attenuta alle istruzioni dettate della lettera del Magistrato addetto*". Di conseguenza l'Amministrazione e il controinteressato sostenevano, con proprie memorie, l'improcedibilità del ricorso, non essendo stato tempestivamente impugnato il nuovo atto di diniego rispetto alle pretese di parte ricorrente.

6 - La parte ricorrente, peraltro, con proprie successive memorie, argomentava che la condotta del CNPI le aveva impedito di conoscere e quindi contestare la nuova decisione adottata dalla Commissione elettorale in violazione o elusione, si affermava, del giudicato cautelare, chiedendo quindi al Tribunale una dichiarazione incidentale di nullità del verbale della Commissione elettorale in data 12 gennaio 2016 in quanto reso in totale violazione ed elusione del giudicato ex art. 21 septies della legge n. 241/1990.

7 - Il Collegio, dovendo preliminarmente decidere sulla eccezione di tardività del ricorso e sulla opposta richiesta di dichiarazione incidentale di nullità sopraindicate, osserva che, nel richiamare pedissequamente l'indicazione ministeriale contenuta nella nota dell'11.1.2014, la Commissione ha meramente replicato la propria impugnata condotta senza riesaminare la questione, come invece disposto dal Tribunale, risultandone un atto meramente confermativo privo di autonomo valore lesivo, e quindi non suscettibile di autonoma impugnazione della parte ricorrente, che non vi avrebbe interesse mantenendo invece un interesse tutelato alla decisione sull'impugnazione dell'originaria decisione della Commissione elettorale, e neppure suscettibile di dichiarazione di nullità ovvero di disapplicazione da parte di questo Tribunale, che non vi avrebbe titolo non essendo ciò necessario ai fini della decisione sul ricorso in epigrafe.

8 - Il Collegio considera altresì acquisita, ancora ai fini dell'accertamento dell'interesse a ricorrere, la c.d. prova di resistenza, avendo la ricorrente dimostrato che, qualora fosse stato consentito ai Consigli provinciali interessati, fra cui quello ricorrente, di integrare la rispettiva comunicazione con il verbale delle operazioni




elettorali, avrebbe ottenuto un numero di voti sufficiente a garantirle l'elezione al Consiglio.

9 – Nel merito, come già ipotizzato in sede di sommaria delibazione, il ricorso a giudizio del Collegio è fondato, in quanto la valutazione delle schede e della validità dei voti espressi da parte della Commissione elettorale palesa la dedotta illegittimità per la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e delle prescrizioni della legge n. 241/1990, che secondo pacifica giurisprudenza, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, impongono all'Amministrazione di consentire l'integrazione documentale ove ciò non alteri la garanzia di parità fra i candidati e la celerità delle operazioni. Fattispecie queste entrambe insussistenti, sia in quanto il Consiglio nazionale, referente per le operazioni elettorali in esame, è semplicemente espressione rappresentativa, indiretta, degli associati ai Consigli provinciali, i quali avevano attestato la veridicità dei risultati per tutti i candidati in lizza, dovendo quindi prevalere il principio civilistico di buona fede applicabile ad Associazioni di professionisti quali quelle in esame (situazione evidentemente diversa da quella delle elezioni pubbliche, politiche e amministrative, dove preminenti interessi pubblici impongono il rigoroso risetto delle forme), sia in quanto il previsto invio telematico dei PDF avrebbe consentito tempi immediati per l'integrazione documentale, ragionevolmente ben compatibili con i compiti affidati dal legislatore pro tempore al Consiglio nazionale.

10 - A giudizio del Collegio la Commissione elettorale non poteva quindi legittimamente esimersi dal richiedere la necessaria integrazione documentale ai Consigli provinciali interessati, fra i quali figura quello ricorrente, ai fini del computo dei voti e della conseguente proclamazione dei risultati.

11 – Altrettanto illegittima è stata quindi la decisione di pubblicare la illegittima deliberazione dei risultati elettorali, da parte del Ministero che, in quanto investito dal legislatore pro tempore di una funzione di vigilanza necessariamente



pubblicistica sulle predette associazioni professionali, non avrebbe legittimamente potuto esimersi dal far valere i dedotti vizi di eccesso di potere di un procedimento – attratto alla disciplina del procedimento amministrativo in quanto svolto da un soggetto titolare ex lege di diritti speciali - che è stato portato a conclusione pur dopo aver rinviato la decisione su una domanda di riesame legittimamente presentata – ed anzi veicolata dallo stesso Ministero.

12 – conclusivamente, il ricorso deve essere accolto ai sensi e per gli effetti sopra indicati. Le spese seguono la soccombenza quanto all'Amministrazione resistente, mentre possono essere compensate per la parte controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie per e, per l'effetto, dispone l'annullamento del verbale del 22 aprile 2015, recante la proclamazione dell'esito delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati meglio evidenziata in epigrafe, e di tutti gli atti ad esso direttamente connessi, conseguendone l'obbligo per la Commissione elettorale, ovvero per il vigilante Ministero, di procedere tempestivamente agli ulteriori incumbenti ai sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore, in solido, dei ricorrenti, liquidate in Euro duemilacinquecento oltre IVA, CPA ed accessori, e le compensa nei confronti della parte controinteressata.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere



L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. ~~5~~ fogli, per complessive ~~5~~ facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma, 12 AGO. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MAURA ZORZETTI



RELATE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Roma ho notificato il sopraesteso atto a:

1. **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, cod. fisc. 97591110586, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (00186), via dei Portoghesi, n. 12

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte d'Appello di Roma, 52
A - Italia

2. **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**, cod. fisc. 80191430588, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma (00187), via di San Basilio, 72

3. **ROVETTA ROBERTO**, cod. fisc. RVTRRT74R05F704E, residente in Monza (20900), via della Guerrina, 120, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Casiraghi C.F. CSRCLD69S05F205I e Sara Turuani Porretti C.F. TRNSRA84R51L319X, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar del Lazio in Roma, Via Flaminia, 189

MEZZIANI CONSEGNA DI UNICA COPIA

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore **7**

Zona **110**

3es 12

CASSA **10** /2016 Cron. **4.391** Dest. **2/3** Data Ric. **06/09/2016**

Richiedente: **PIERACCINI**

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. **5,96** Sp.postale **0,00**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, IN PERS. DEL PRESIDENTE P.T.**

ROMA - VIA DI S. BASILIO, 72

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

Amato Giuseppe
def. a

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 07/09/16

L'Ufficiale Giudiziario

Letizia GUGLIONE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
551 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

